



TRIBUNALE DI RIMINI

M. DG TRIBUNALE DI RIMINI 09901402202		
N° 1988		
18 OTT 2023		
UGR	OC	RUO
FUNZIONE	MACROATTIVITA'	ATTIVITA'
FASCICOLO		SOTTOFASCICOLO

## VERBALE DI RIUNIONE DEI GIUDICI TUTELARI

Il giorno 12 ottobre 2023 alle ore 17:00 sono presenti:

Il Presidente del Tribunale dott.ssa Francesca Miconi

Il Giudice tutelare dott.ssa Maria Saieva

Il Giudice tutelare dott.ssa Elisa Dai Checchi

Il Giudice onorario addetto al settore dott.ssa Agnese Currò Dossi.

I Giudici tutelari espongono i risultati di una rilevazione effettuata con l'ausilio dei rispettivi funzionari dell'Ufficio per il processo dott.sse Sponziello e Zucchi sulle indennità liquidate in un campione di procedure di amministrazione di sostegno e tutele.

Si discute dei criteri che presidono alle liquidazioni, partendo dal dato normativo. Secondo l'art. 379 comma 1, c.c., richiamato dall'art. 411 c.c., l'ufficio di tutore è gratuito (fine solidaristico) ma il GT può assegnare una equa indennità considerando l'entità del patrimonio e le difficoltà dell'amministrazione, in termini di impegno profuso per la conservazione del patrimonio e per la cura dei suoi interessi personali oltre che patrimoniali, tempo speso, costi sostenuti.

I Giudici tutelari convengono che, quanto al **patrimonio**, rileva innanzitutto quello liquido, costituito dai saldi di conto corrente, di libretti di risparmio o di deposito, e dagli investimenti mobiliari esistenti alla data finale del periodo annuale di rendicontazione; è di rilievo anche il flusso delle entrate annuo in rapporto a quello delle uscite, dovendosi tenere conto del saldo finale del periodo di esercizio; a tala ultimo proposito, si conviene che il ricavato di una vendita immobiliare non costituisce un'entrata, trattandosi di semplice trasformazione del patrimonio (da immobiliare a mobiliare); rileva poi anche il patrimonio immobiliare, con l'avvertenza che nel caso il beneficiario sia proprietario di un solo immobile adibito a sua abitazione, l'indennità non può essere parametrata al suo valore, perché, diversamente, l'esito inevitabile sarebbe, nel futuro, la necessità di porre in vendita l'abitazione (cfr. Protocollo in materia di Amministrazione di sostegno Tribunale di Treviso, 2019,

in cui si stabilisce che il patrimonio immobiliare non comprende l'immobile adibito ad abitazione principale, salvo che si tratti di abitazione di lusso). In ordine alla difficoltà dell'amministrazione, si passano in rassegna i fattori in aumento ed in diminuzione finora adottati, che si concorda di continuare a prendere in considerazione. Quanto agli atti di gestione del patrimonio, rilevano, in aumento: accettazione eredità con beneficio di inventario, vendita immobili, stipula transazioni, mutui o contratti di particolare complessità, gestione/manutenzione immobili o parti di essi (specialmente se implicante lavori edili o se relativa ad immobili siti al di fuori del territorio del circondario), gestione di quote sociali, partecipazione a giudizi civili e/o penali, partecipazione alla stipula di atti pubblici, gestione di procedure con le PA; rileva, quale fattore in diminuzione, l'esistenza di un patrimonio soltanto liquido e statico (o incrementato da entrate fisse nell'ammontare e certe quanto all'erogazione, quali ad es. la pensione), perché non è un patrimonio da gestire, ma semplicemente da monitorare. Quanto alla cura della persona rilevano, quali fattori in aumento: mediazione in conflitti familiari, elevata conflittualità in genere, gestione dei rapporti con collaboratrici domestiche e badanti, risoluzione di problematiche abitative, assenza di una rete sociale o familiare che contribuisca alla cura del beneficiario, interlocuzione intensa con enti di assistenza e sanitari (Servizi Sociali, Centro di Salute mentale). E' di rilievo, specie nelle procedure riguardanti soggetti non abbienti, anche l'età del beneficiario e le sue aspettative di vita, perché l'erosione del risparmio in una procedura con disavanzo entrate/uscite è più pregiudizievole se il soggetto tutelato è in giovane età, essendo più alto il rischio che si debbano affrontare nel lungo periodo spese impreviste. Nelle procedure prive di liquidità i Giudici tutelari danno atto che sono il più delle volte gli stessi ADS a rinunciarvi; in altre occasioni, se la gestione è stata particolarmente complessa, e vi è richiesta di liquidazione, può liquidarsi un'indennità minima senza autorizzarne il pagamento (l'indennità sarà pagata qualora si acquisiscano risorse e, in mancanza, costituirà debito ereditario ove la procedura si chiuda per decesso del beneficiario).

Si dà atto infine che le possibili peculiarità delle procedure sono molteplici e si concorda che non è opportuno che l'Ufficio si doti di un tariffario, anche considerato che esaminando i relativi Protocolli sul tema formati presso altri Tribunali si rilevano non solo forbici molto ampie, ma anche notevoli differenze tra Protocolli, che non sembrano potersi spiegare con fattori oggettivi (es. il costo della vita nel territorio del circondario) e che dimostrano proprio la impossibilità di prefissare in questa materia, nella totale mancanza di parametri di legge, dei criteri equitativi che individuino un giusto bilanciamento degli interessi coinvolti. A titolo di esempio, nel caso di un patrimonio liquido di euro 1.200.000 in base ai protocolli reperiti sul *web* in altri Tribunali si liquiderebbero le seguenti indennità: a Pistoia da euro 2.400 ad euro 24.000, aumentabile fino a 36.000 in caso di difficoltà; a Venezia da euro 12.200 ad euro 18.000; a Piacenza da euro 4.200 ad euro 6.000; a Palermo da euro 15.600 ad euro 23.400; a Roma fino ad euro 24.000 aumentabile fino a 36.000 in caso di difficoltà.

Nel caso di un patrimonio liquido di euro 200.000 sarebbero liquidate queste indennità: a Pistoia da 1.800 euro a 13.500, a Venezia da euro 6.700 a 9.000, a Piacenza da 3.000 euro ad euro 4.000, a Palermo da euro 7.200 ad euro 10.800, a Roma fino ad euro 9.000 aumentabile fino ad euro 13.500 in caso di difficoltà. Nel caso di un patrimonio liquido di euro 16.000 l'indennità sarebbe la seguente: per Pistoia e Roma fino ad euro 1.300, aumentabile euro 1.950; per Venezia da euro 975 ad euro 1.300; per Piacenza fino ad euro 2.000.

Si rileva che i Protocolli dei Tribunali di Roma e Busto Arsizio non prevedono in nessun caso delle indennità minime (ma soltanto dei limiti massimi), mentre altri Protocolli non prevedono indennità minime per patrimoni fino a 20.000 euro (Pistoia, Padova, Pordenone, Lucca) o fino ad euro 30.000 (Piacenza, Lanciano).

Si conviene, in conclusione, che l'esigenza di certezza e prevedibilità delle liquidazioni espressa dai rappresentanti del Foro in sede di Osservatorio deve recedere di fronte alla necessità di assicurare, attraverso la discrezionalità del Giudice tutelare, il massimo adattamento alle singolarità del caso specifico, trattandosi di incarico che per il legislatore è ancora gratuito e che dovrebbe essere mero completamento dell'attività professionale.

Il Presidente del Tribunale

Dr Francesca Miconi



